

40240-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI
BARBARA CALASELICE
GIORGIO POSCIA
MICAELA SERENA CURAMI
ANGELO VALERIO LANNA

-Presidente-
- Rel -

Sent. n. sez. 2733/2024
CC - 12/09/2024
R.G.N. 11153/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
nei confronti di:

nato a

avverso l'ordinanza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di LAGONEGRO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
M. De Masellis, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the judge or official responsible for the document.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza diretta ad ottenere la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 598/2019 del Tribunale di Lagonegro, laddove non è menzionata la sospensione condizionale della pena, beneficio che, invece, risulta concesso all'imputato come indicato nella motivazione, non contestuale, depositata in data 11 dicembre 2019.

L'ordinanza assume che la motivazione, espressa sul punto, è laconica e che non specifica, chiaramente, le ragioni per le quali il beneficio non menzionato nel dispositivo, sia stato concesso.

Il Tribunale sottolinea, inoltre, che si tratta di motivazione non contestuale e che non può affermarsi, con certezza, che la volontà di concedere la sospensione condizionale della pena fosse riferibile a mera dimenticanza perché già presente, per il giudicante, sin dal momento della decisione esplicitata con il dispositivo sul punto silente.

2. Propone tempestivo ricorso per cassazione Pubblico ministero presso il Tribunale di Lagonegro, denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il provvedimento impugnato, per il ricorrente, è illogico oltre che viziato da travisamento.

Va considerato rilevante, per il ricorrente, ai fini di procedere alla correzione dell'errore materiale della sentenza, l'esame della motivazione del provvedimento in cui appare chiaramente manifestato il richiamo ai fatti e circostanze già agli atti al momento della decisione e della lettura del dispositivo, dai quali ricavare l'assenza di pregiudizi.

Da tale richiamo il giudice della cognizione ha fatto derivare la concedibilità della sospensione condizionale della pena.

La prognosi favorevole si ritiene correttamente ancorata, dunque, a significativi elementi, palesi già dal momento della decisione, come tali non meritevoli di specifica motivazione tenuto conto dei principi giurisprudenziali in tema di gravità del fatto e meritevolezza del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il Sostituto Procuratore generale, M. De Masellis, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Lagonegro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che, per l'odierna udienza, l'avviso di fissazione de l'udienza all'imputato è pervenuto in data 23 luglio 2024 a mani presso il luogo di detenzione.

Sulla tempestività dell'avviso alcuna deduzione o richiesta, prima dell'udienza odierna, risulta proposta dalla difesa (difensore di ufficio o di fiducia, quest'ultimo nominato in data 5 agosto 2024), a mezzo memoria difensiva o anche tramite richiesta di rinvio, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio (cfr. Sez. 2, n. 48275 del 20/10/2023, Rv. 285535 - 01 relativa all'intempestività della fissazione del giudizio di appello con rito emergenziale, ritenuta sanata sul rilievo che non era stata avanzata alcuna richiesta di rinvio ovvero di trattazione orale; sulla natura della nullità relativamente al giudizio di appello: tra le altre, Sez. 3, n. 5736 del 24/01/2023, Rv. 284456 - 01; Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 283988 - 01).

2. Ciò premesso si osserva che il ricorso è infondato.

Si verte in un caso nel quale vi è contraddizione tra la motivazione, che spende argomenti in favore della concessione della sospensione condizionale della pena, e dispositivo letto in udienza che ha omesso qualsiasi pronuncia in proposito.

Si dibatte, dunque, sull'ammissibilità della procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., inibita secondo il giudice dell'esecuzione, più che legittima secondo il Pubblico ministero ricorrente, il quale ha chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza irrevocabile, sul presupposto, pacifico tra le parti, che detta statuizione era del tutto mancante nel dispositivo letto in udienza.

2.1. Ciò premesso il Collegio rileva che, sul punto, si registrano orientamenti non univoci nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Secondo un primo orientamento, maturato proprio in tema di sospensione condizionale della pena, laddove ne sia indicata la concessione nella sola motivazione ma non nel dispositivo della sentenza, quest'ultimo prevale, costituendo esso l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, a differenza della motivazione che ha, invece, solo funzione strumentale (Sez. 4, n. 12929 del 4/12/2012, dep. 2013, Florea, Rv. 255421 - 01; Sez. 2, n. 25530 del 20/05/2008, Latini, RV. 240649, nel senso che il dispositivo, che, attraverso la lettura in pubblica udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione e indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione).

Si tratta di indirizzo reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità che, in linea generale, assegna al dispositivo una funzione monopolistica quanto all'affermazione definitiva della volontà decisoria del giudice (tra le altre, Sez. 2, n. 15986 del 7/01/2016, Marzico, Rv. 266717- 01).

Secondo un opposto orientamento, l'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda.

Invero, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta ma va temperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza di elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267082 - 01; Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 265873 - 01 secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, e può essere risolto anche con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà decisoria del giudice: caso in cui il giudice di appello ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, omissis nel dispositivo della sentenza di primo grado e chiaramente enunciato in motivazione).

Ciò in quanto la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e, pertanto, ben può contenere elementi — certi e logici — che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso, sempre che la difformità non presenti profili di merito (Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Forte, Rv. 264909 - 01).

Questa Corte peraltro ha, in via generale, considerato ammissibile il ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali, previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché si reputa che, in tal caso, la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta e non si risolve in una modificazione essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa (Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939).

Sulla stessa linea ermeneutica si colloca Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158, la quale, nell'affermare che non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale da parte del Giudice dell'esecuzione ove si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione, ha implicitamente considerato, a contrario, che ove risulti chiaro, in motivazione, che la statuizione ritenuta

mancante nel dispositivo sia stata oggetto di una motivata decisione in tal senso, la così rilevata omissione possa essere integrata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (in termini analoghi, vedi anche Sez. 1, n. 1627 del 11/01/2022, Nicosia, Rv. 282497 - 01; Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Rv. 265873 - 01, avendo quest'ultima affermato che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza e può essere risolto anche con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà decisoria del giudice).

2.2. Orbene, a fronte di tali indirizzi, il Collegio osserva che, nel caso al vaglio, il Giudice della cognizione ha taciuto sulla concessione del beneficio al momento dell'estrinsecazione della volontà decisoria, all'atto della lettura del dispositivo e ha considerato, invece, nella stesura della motivazione non contestuale, ai fini della concessione del beneficio, l'assenza di precedenti penali e la giovane età dell'imputato.

È vero, dunque, che, come dedotto dal ricorrente, si tratta di elementi di fatto esistenti già al momento della decisione estrinsecata con il dispositivo.

Tuttavia, il giudizio relativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena si basa su una valutazione congiunta, della sussistenza dei presupposti formali per la sua concedibilità, ex art. 163 cod. pen., nonché sulla previsione, del tutto discrezionale (nella specie, peraltro, nemmeno esplicitata nella motivazione della sentenza) secondo la quale l'imputato si asterrà, in futuro, dal commettere altri reati, a mente dell'art. 164, comma primo, cod. pen.

Dunque, nel caso al vaglio non emerge con chiarezza, dal provvedimento del giudice della cognizione, né se la mancata menzione della sospensione condizionale della pena nel dispositivo sia stata frutto di mera svista o dimenticanza, né se la sua indicazione, nella motivazione, sia stata effetto di un ripensamento postumo, rispetto al momento della decisione, né, infine, da quali elementi sia stata tratta la necessaria prognosi favorevole ai sensi dell'art. 164, comma primo, cod. pen.

Sicché, anche alla stregua del più ampio indirizzo interpretativo sopra richiamato, nel caso di specie, tenuto conto che, comunque, anche reputando che la motivazione può contenere elementi — certi e logici — che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso, la riscontrata difformità presenta evidenti profili di merito e di natura discrezionale, dunque non sanabili mediante il ricorso alla procedura della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen.

3. Segue il rigetto del ricorso della parte pubblica.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso.


Così deciso, il 12 settembre 2024

Il Consigliere estensore

Barbara Calaselice



Il Presidente

Monica Boni


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Prima Sezione Civile

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li **31 OTT. 2024**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL CANCELLIERE ESPERTO


Silvia Sicca